



0003 DD 0+

**Avvocatura Generale dello Stato**  
Via dei Portoghesi, 12 00186-Roma  
COD.FISC.: 80224030587

Comune di Pisa



Ufficio Protocollo  
Nr.0072918 Data 19/10/2015  
Tit. 0000 Arrivo

12/10/2015-449405 P  
Roma  
RACC. RIC. RIT.

132-2013

**COMUNE DI PISA**  
in persona del Sindaco in carica  
presso la Casa Comunale sita in Via degli Uffizi, 1  
56100 PISA

Oggetto: CT/42569/2013 - COMUNE DI PISA c/ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**DATI ECONOMICI DELLA RICHIESTA**

**DETTAGLIO**

Autorità giudiziaria: CASS

SENTENZA 15151/2015 del 20-07-2015

10.000,00

**A) ONORARI LIQUIDATI DAL GIUDICE:**

10.000,00

**IMPORTO COMPLESSIVO**

Con la sentenza indicata a margine la causa di cui all'oggetto e' stata decisa nei termini indicati in dispositivo e con la condanna del destinatario della presente alle spese e competenze del giudizio per l'importo ivi indicato (v. sopra).

Pertanto si rivolge invito al destinatario di questa nota a provvedere al pagamento nel termine di trenta giorni a partire dalla ricezione della presente, mediante bonifico bancario o postale con le modalità di seguito indicate:

**SOMMA DI CUI AL PUNTO A): 10.000,00**

**Capitolo n. 3518 Capo X art. 1 - Sezione Tesoreria Provinciale Roma, IBAN - IT60B 01000 03245 348 0 10 3518 01 - CODICE BIC BITAITRRENT**

Ove il termine assegnato non venga rispettato questa Avvocatura Generale, successivamente alla notificazione del titolo esecutivo, provvederà all'iscrizione a ruolo del credito ed alla trasmissione della pratica ad Equitalia per la riscossione forzata, con notevole aggravio di spese.

Si prega di voler indicare nella causale del bonifico gli estremi contenuti nell'oggetto della presente richiesta, ed altresì di trasmettere copia della ricevuta del bonifico al seguente numero di fax: 0668897579, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:

tesoreria@avvocaturastato.it

IL SEGRETARIO GENERALE

Per informazioni rivolgersi al numero 06/6829422-Dott.ssa Carla Ciampa -  
email:carla.ciampa@avvocaturastato.it

Sentenza allegata



15151-15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. -

Dott. MASSIMO ODDO

Dott. RENATO RORDORF

Dott. SERGIO DI AMATO

Dott. AURELIO CAPPABIANCA

Dott. VITTORIO NOBILE

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

Dott. RAFFAELE FRASCA

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 22428-2013 proposto da:

**COMUNE DI PISA**, in persona del dirigente della Direzione finanze  
e tributi pro-tempore, in qualità di rappresentante dell'Ente,  
elettivamente domiciliato in ROMA, via Celimontana 38, presso lo  
studio dell'avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e difeso

Oggetto

Ricorso per  
motivi attinenti  
alla  
giurisdizione.

Ud. 09/06/2015 - PU

R.G.N. 22428/2013

Rep.

C.I.

258  
15



dagli avvocati GLORIA LAZZERI, SUSANNA CAPONI e  
GIUSEPPINA GIGLIOTTI, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro  
*pro-tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi 12,  
presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende  
ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 967/2012 della CORTE D'APPELLO di  
FIRENZE, depositata il 03/07/2012;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
09/06/2015 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;  
udito l'Avvocato BENITO PANARITI per delega degli Avvocati  
GIUSEPPINA GIGLIOTTI e GLORIA LAZZERI e l'Avvocato  
DIANA RANUCCI;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del  
ricorso.



## Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 23 dicembre 2002, il Comune di Pisa convenne, dinanzi al Tribunale di Firenze, il Ministero della Giustizia per ottenerne la condanna alla corresponsione della somma di € 2.241.707,88, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di rimborso, ai sensi dell'art. 2 l. 392/1941, delle spese sostenute dall'1 gennaio 1992 al 31 dicembre 2001, in forza della previsione di cui all'art. 1 della legge medesima, per la gestione degli uffici giudiziari.

Il Tribunale declinò la giurisdizione, evocando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in tema di pubblici servizi, sancita dalla previsione dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 80/1998 (vigente all'atto della proposizione della domanda); ciò, reputando inquadrabile, in tale giurisdizione, anche le controversie sull'erogazione dei mezzi finanziari per l'espletamento del pubblico servizio.

La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello, ancorché nella diversa prospettiva di cui al tradizionale criterio discrezionale fondato sulla natura (diritto soggettivo o interesse legittimo) della situazione soggettiva fatta valere.

Avverso la decisione di appello, il Comune di



Firenze propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 1, c.p.c., in unico motivo.

In particolare, rivendica la natura di diritto soggettivo della situazione dedotta in controversia, almeno in prospettiva di interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Motivi delle decisione.

L'art. 1 l. 392/1941, stabilisce che le spese di gestione degli Uffici giudiziari gravano obbligatoriamente sui comuni in cui detti uffici hanno sede (cioè, peraltro, solo fino al 31 agosto 2015, giacché, ai sensi del secondo comma della disposizione come sostituito dall'art. 1, comma 526 lett. a, l. 190/2014, tali spese, a decorrere dall'1 settembre 2015, sono trasferite al Ministero della Giustizia).

Il successivo articolo 2 prevede, a favore dei comuni gravati ai sensi della disposizione precedente, un mero "contributo" a carico dello Stato, che, in esito alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, e ss. d.p.r. 187/1998, è annualmente determinato dal Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e



dell'Interno, in riferimento alle "spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno" ed agli "stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero della giustizia".

Alla luce degli esposti dati normativi, il ricorso del Comune di Pisa si rivela infondato e va disatteso.

Deve, invero, convenirsi con i giudici del gravame che l'esclusione di un diritto soggettivo dei comuni all'integrale rimborso delle spese sostenute e l'autoritativa determinazione del quantum del contributo ad opera dello Stato Amministrazione, costituiscono, in funzione dell'ordinario canone basato sulla natura della situazione giuridica fatta valere, sintomi inequivoci della devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie aventi ad oggetto il rimborso delle spese in rassegna.

Né ad una diversa soluzione può indurre la circostanza che il Comune attore prospetti la situazione fatta valere quale diritto soggettivo.

Al riguardo, va premesso che - anche in considerazione della non assoluta estraneità delle spese in oggetto a specifici interessi della comunità locale - la tenuta costituzionale del relativo regime normativo, così come riconosciuta da C.cost. 150/86, non appare incrinata dalle successive modifiche



apportate alla Costituzione in tema di autonomie locali.

In disparte tale rilievo, occorre, peraltro, rilevare che, ai fini del ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, va fatto riferimento, non già alla prospettazione della parte, bensì al cosiddetto "petitum sostanziale". Ed, inoltre, che questo si identifica, non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma, soprattutto, in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata con riguardo al rapporto giuridico su cui la domanda si fonda e da cui essa viene qualificata (cfr., tra le altre: Cass., ss.uu., 20902/11, 15323/10, 19552/10, 10374/07).

Da ciò discende - per quanto in precedenza rilevato in merito al regime normativo delle spese in oggetto ed alle relative proiezioni soggettive - che, nelle specie, l'azione del Comune non può dirsi sostanzialmente sorretta da una situazione di diritto soggetto e che, conseguentemente, non può configurarsi la ricorrenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Alla stregua delle considerazioni che precedono,





dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo,  
s'impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, il Comune ricorrente va  
condannato alla refusione delle spese del giudizio,  
liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

la Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Condanna  
il Comune di Firenze alla refusione delle spese di  
giudizio in favore del Ministero della Giustizia,  
liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre eventuali  
spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del  
ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di  
contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1  
quater, d.p.r. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma  
17, l. 228/2012.

Roma, 9 giugno 2015.

Il consigliere est.

Il presidente

IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi. 20.06.2015  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI